

Codice identificativo di riferimento (CIR)

Si informa che la **Giunta regionale** – nella seduta di dello scorso 28 giugno – ha deliberato la disciplina del “**Codice identificativo di riferimento**” (CIR) per le **case ed appartamenti per vacanze** e per gli **alloggi dati in locazione per finalità turistiche**.

La Delibera – che completa il percorso di contrasto all’abusivismo avviato con la l.r. 27/2015 e rafforzato con la l.r. 7/2018 – stabilisce che:

- **il CIR corrisponde al “codice regione” attribuito alle CAV/affitti brevi al momento dell’iscrizione al portale Turismo 5 per la gestione dei flussi turistici;**
- tale codice è generato automaticamente dal portale e richiede, come **pre-requisiti**, l’avvenuta **comunicazione di avvio attività al Comune** e l’avvenuta **registrazione sul sito “Alloggiatiweb” per gli obblighi di denuncia degli ospiti** alla P.S.;
- tale codice è univoco e costituito da: 6 caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del Comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura, 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.

Evidenziamo che a partire **dal 1° settembre 2018** il CIR dovrà essere indicato su **tutti gli strumenti pubblicitari e di promozione/commercializzazione dell’offerta – scritti, stampati o digitali** – e l’obbligo di esposizione sarà a carico di chiunque pubblicizzi, promuova o commercializzi: **gestori stessi, intermediari immobiliari, gestori di portali telematici**.

Ricordiamo infine che – ai sensi della l.r. 27/2015, art. 39 c. 3bis – i soggetti che contravvengono all’obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono passibili della **sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500** per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. I controlli sono in capo ai **Comuni**.

La Segreteria di Rescasa è a disposizione per fornirvi maggiori dettagli e/o chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Massimo Costa